

Cassette di sicurezza – apertura *post mortem* del titolare - rinvenimento di testamento olografo – richiesta di pubblicazione - legittimità (cod. civ., artt. 534, 602, 620, 1189)

Il rinvenimento di un testamento olografo all'interno di una cassetta di sicurezza impone alla banca di non procedere allo sblocco delle sostanze del defunto a favore dell'erede legittimo in assenza della pubblicazione del testamento stesso. (MDC).

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue. Suo padre, correntista e locatario di una cassetta di sicurezza presso la banca convenuta, è deceduto in data 10.11.2016. Essendo l'unico figlio ed erede, provvedeva a presentare dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Successivamente si provvedeva all'apertura della cassetta di sicurezza del de cuius. All'atto dell'apertura veniva rinvenuto un foglio asseritamente recante il testamento olografo del padre, a fronte del quale la banca, consegnato il contenuto della cassetta di sicurezza, comunicava che avrebbe provveduto all'accredito delle somme giacenti sul c/c solo previa pubblicazione del testamento rinvenuto.

Secondo parte ricorrente, il foglio rinvenuto nella cassetta di sicurezza non ha i requisiti di cui all'art. 602 c.c., ovvero non sarebbe un testamento valido e, pertanto, una eventuale pubblicazione sarebbe "priva di pratiche conseguenze". Alla data indicata sul foglio di che trattasi suo padre era già stato "dichiarato affetto da demenza da una commissione medica". Inoltre, il ricorrente rileva che l'art. 620 cod. civ. non è diretto all'erede ma a "chiunque" e non impone la pubblicazione, ma la presentazione ad un notaio. Nel caso di cui al ricorso, il notaio incaricato di procedere con il verbale di apertura della cassetta di sicurezza ha chiaramente detto che il ricorrente avrebbe potuto non chiedere la pubblicazione, poiché la lettera (impropriamente chiamata testamento) parla del ricorrente come erede universale e fa riferimento alla successione legittima cui si è dato corso. La banca, dal canto suo, non avrebbe alcun titolo per imporre un ulteriore onere economico, e, afferma che, qualora la banca ritenesse il comportamento del ricorrente contrario a norma di legge, può provvedere a segnalarlo alla Procura della Repubblica, ma non può rifiutarsi di consegnare i fondi in giacenza.

Il ricorrente chiede quindi all'ABF di ingiungere all'intermediario la consegna di quanto detiene dell'eredità.

Parte resistente precisa che, il padre del ricorrente, deceduto in data 10.11.2016, ha intrattenuto con la banca, sin dal 2003, un rapporto di c/c, con deposito titoli mobiliari, ed era unico titolare di una cassetta di sicurezza, la cui apertura si è svolta in data 26.10.2017. Nel verbale dell'atto pubblico redatto dal Notaio si è dato atto del rinvenimento nella cassetta di sicurezza anche di "un atto del de cuius ovvero testamento olografo". A seguito della ricezione del reclamo da parte del ricorrente, la banca ha provveduto a trasmettere indicazioni rispetto alla procedura prescritta nei confronti di tutte le parti nel caso di rinvenimento di testamento olografo, ed inoltre, con risposta del 5.12.2017, ha respinto ogni contestazione. Le pretese avanzate dal ricorrente devono ritenersi infondate, risultando lo stesso inadempiente all'obbligo di pubblicazione del testamento olografo lasciato dal de cuius, così come disciplinato dall'art. 620 c.c.. Infatti il ricorrente, a seguito del decesso del de cuius, aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 12.9.2017, nella quale dichiarava che il de cuius era morto senza lasciare testamento, circostanza diversa da ciò che si è successivamente appurato, né altro atto di sua ultima volontà, lasciando quale unico erede legittimo il ricorrente stesso. Inoltre, dal verbale di apertura della cassetta di sicurezza, il Notaio ha proseguito dichiarando quanto segue: "Do inoltre atto che non sono state rinvenute nella cassetta carte relative allo stato attivo e passivo dell'eredità, di cui all'art. 775 n. 5 del codice di procedura civile, ad eccezione del testamento olografo sopra descritto. All'uopo, io Notaio rendo edotto l'erede dell'obbligo che al medesimo incombe di presentare detto testamento ad un Notaio affinché chi vi abbia interesse possa richiederne la pubblicazione". L'unico documento di cui la banca è in possesso, prodotto dal ricorrente, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà risulta essere in totale contraddizione con quanto risulta rispetto alla vicenda successoria, in particolare per ciò che riguarda l'asserita assenza di testamento.

Parte resistente chiede all'ABF di non accogliere il ricorso in quanto infondato nel merito.

DIRITTO

La vertenza può essere così riassunta. Il figlio di un signore defunto, titolare di cassetta di sicurezza presso la resistente, chiede che quest'ultima consegni allo stesso, quale erede del cassettista, tutte le spettanze del proprio defunto genitore. La banca si oppone in quanto, all'esito dell'apertura della cassetta di sicurezza, operazione verbalizzata con atto notarile, è emersa la presenza di uno scritto che viene definito nel medesimo verbale come "testamento olografo". Il ricorrente, valendosi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal medesimo esibita alla banca, ritiene ininfluenza la pubblicazione di tale scritto, pur prevista dall'art. 620 c.c., in quanto il medesimo sarebbe affetto da invalidità per incapacità di testare del defunto nonché in quanto trattasi di negozio meramente riproduttivo delle disposizioni previste in tema di successione legittima.

La vertenza, pertanto, sottopone il Collegio alla valutazione di una pluralità di aspetti di non poca importanza, ossia l'efficacia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la necessità di procedere alla pubblicazione del testamento e la buona fede della banca nella gestione della vicenda (i limiti funzionali del giudizio ABF, peraltro, impongono al Collegio di declinare le prime due questioni nell'ottica della terza).

Orbene, nel nostro ordinamento giuridico è noto che, a parte la fattispecie del tutto settoriale del Certificato successorio Europeo (di cui al Regolamento Ue 650/12, non invocabile nel caso di specie, in assenza dei presupposti di estraneità all'ordinamento domestico, previsti da detta norma) e, per certi aspetti, al certificato ereditario di cui all'art.

13 r.d. 499/29 (la cui valenza è però limitata ai territori sottoposti al sistema tavolare di iscrizione degli atti immobiliari e dunque non è invocabile nel caso in vertenza), non esiste un documento ufficiale rilasciato da una Pubblica Amministrazione inteso a dare atto della qualità di erede di un soggetto (cfr. Cassazione penale n. 579/2016).

È noto come le banche richiedano, e la giurisprudenza dei Collegi ABF (cfr. la decisione n. 6787/17 di questo Collegio), nell'avallare dette prassi, è sempre stata attenta a non vincolare gli istituti di credito, che restano soggetti di diritto privati, alla normativa pubblicistica di cui al D.P.R. 445/2000, la produzione di documenti specifici, quali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con sottoscrizioni autenticate da pubblico ufficiale ovvero veri e propri atti notori, ricevuti dal notaio. In questo senso, è preciso dovere della banca, nell'ambito del corretto adempimento degli obblighi di correttezza verificare che le risultanze di detti documenti rispondano alla veridica rappresentazione dei fatti, così come essi appaiono alla luce dei dati di cui la stessa dispone. Orbene, nel caso di specie, sebbene al Collegio non siano ignoti gli orientamenti sviluppatasi anche nella letteratura notarile in tema di non pubblicazione del testamento olografo (specie laddove esso abbia un contenuto meramente riproduttivo delle regole della delazione ab intestato)¹, si ritiene che la condotta della banca che ha rifiutato di procedere al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente sia conforme ai criteri di buona fede e correttezza che debbono informare il proprio contegno, anche nell'interesse dello stesso ricorrente (ad esempio in un'ottica anti-processualistica, laddove il contenuto della scheda reperita nella cassetta di sicurezza fosse difforme da quello prospettato dal cliente). In questo senso, anzi, questo Collegio ritiene che un pagamento così effettuato, proprio per la consapevolezza (conoscibile a chiunque, in quanto racchiusa in un atto pubblico, dunque per natura ostensibile alla collettività) in capo alla banca della sussistenza di un documento che avrebbe potuto modificare le regole in tema di delazione ereditaria, non sarebbe stato salvaguardato dalle norme in tema di convenzioni con l'erede apparente (art. 534 c.c.) o di pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.), in quanto un siffatto comportamento della banca sarebbe stato difforme dal canone della buona fede soggettiva che consente, in combinazione di altri elementi, di effettuare un pagamento efficace e con effetti liberatori per il debitore.

In conclusione, questo Collegio ritiene che la banca abbia legittimamente opposto il suo rifiuto al ricorrente nel procedere con lo sblocco delle sostanze del defunto in quanto la richiesta di pubblicazione del testamento rinvenuto nella cassetta di sicurezza deve essere considerata legittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

¹Ciò tuttavia non può determinare riflessi negativi nei confronti di terzi, la cui posizione giuridica verrebbe modificata dalla pubblicazione del testamento.